

**N° 1968 /2015 Reg. SENTENZE**

DEPOSITATA il 6 OTT. 2015

IRREVOCABILE il \_\_\_\_\_

**N.1056\12 R.G. Tribunale**  
**N.13144\10 R.G. notizie di reato**

N. \_\_\_\_\_ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Registro Mod. 2/A/SG  
(Spese prenotate a debito)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**- RITO ORDINARIO -**

**SENTENZA**  
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott. Francesco MARINO** – all'udienza pubblica del giorno **24\09\2015** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

Di Cecco Alberico nato a Guardiagrele (CH) il 19\04\1974, residente in Pescara, in via Misticoni n.6, domiciliato ex art.161 c.p.p. in Civitella Messer Raimondo (CH), via Colle Lepre n.1

**Libero presente**

**Difensore di fiducia avv. Tommaso Marchese del foro di Pescara**

**IMPUTATO**

*Come da foglio allegato*

del delitto p. e p. dall'art. 9 L. 14.12.2000 nr. 376 per avere assunto farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste dall'art. 2 comma 1 e dai D.M. 15.10.2002 e 30.12.2003 e, in particolare, eritropoietina, farmaci e sostanze dopanti non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche (in particolare l'atleta veniva trovato positivo per presenza di eritropoietina ricombinante a seguito del controllo antidoping disposto al termine della gara "Campionati Italiani Assoluti Maratona d'Italia" svoltasi a Carpi in data 12.10.2008).  
In Pescara-Carpi, fino al 12.10.2008

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona di dott. Gianluca Reitano;
- **avv. Tommaso Marchese**

Le parti hanno concluso come da verbale.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'Tommaso Marchese'.

## FATTO E DIRITTO

Il 12\10\2008 al termine della competizione podistica denominata "Maratona di Carpi", valida per il campionato italiano della specialità fu sottoposto a controllo antidoping incrociato (sangue/urine) l'odierno imputato Alberico Di Cecco. L'esito del controllo fu positivo, nel senso che nelle urine dell'atleta, raccolte secondo il protocollo previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, furono scoperte tracce di una sostanza classificata come dopante, la Eritropoietina (comunemente conosciuta con la sigla EPO).

Il teste Botré, direttore del laboratorio di analisi anti doping della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha illustrato nel corso del suo esame le metodiche utilizzate per l'analisi, che si basano su una identificazione meramente numerica del campione di liquidi biologici verificato, nel senso che chi effettua le analisi non conosce le generalità dell'atleta da cui provengono i liquidi, contrassegnato da un codice numerico.

Il campione di liquido biologico, giunto anonimo, viene ripartito in due flaconi, entrambi sigillati, su uno dei quali vengono effettuate le analisi chimiche per la ricerca delle sostanze vietate, mentre l'altro viene custodito in freezer, allo scopo di conservarlo per eventuali successive controanalisi di verifica. Solo successivamente, in caso di riconosciuta positività dei campioni a sostanze classificate come vietate, viene abbinato al codice numerico il nominativo dell'atleta che lo ha prodotto.

A questo punto l'atleta, avvisato della positività riscontrata dal laboratorio, può chiedere di ripetere le analisi in contraddittorio sul secondo campione e, in caso di esito positivo anche delle controanalisi, il risultato si considera confermato.

Questa la procedura seguita dal laboratorio analisi della Federazione Medico Sportiva Italiana che, nel caso del campione di urina del Di Cecco, trattandosi di sostanza riscontrata all'esito di un test particolarmente complesso, fece richiedere un parere di riscontro da un laboratorio specializzato di Parigi, che confermò le valutazioni del laboratorio italiano.

Come ha riferito il teste Botré ed è stato confermato anche dai consulenti di parte della difesa, l'eritropoietina è una sostanza che viene naturalmente prodotta dall'organismo e che ha la funzione di stimolare la produzione endogena di emoglobina da parte degli organi interni deputati a tale scopo. La presenza di un maggiore tasso di emoglobina nel sangue consente ai globuli rossi di trasportare una maggiore quantità di ossigeno.

Come ha spiegato il prof. Botré, tale meccanismo fisiologico, che viene autonomamente regolato dall'organismo in presenza di situazioni esterne che richiedano un maggiore ossigenazione del sangue (emorragie in corso, spostamenti in alta quota, dove la percentuale di ossigeno è inferiore, ecc.), è stimolato artificialmente, con l'assunzione di eritropoietina esogena, se vi sono necessità terapeutiche, come una situazione patologica di anemia, la sottoposizione a chemioterapia per cure oncologiche, ecc.

Ma la capacità dell'EPO esogeno di stimolare la produzione di emoglobina viene anche sfruttata a scopi di alterazione delle prestazioni fisiche dagli atleti impegnati in sport di durata (come, appunto, il podismo di gran fondo praticato dall'odierno imputato), giacché l'ottenimento di maggiori quantità di emoglobina, in assenza di condizioni fisiologiche che lo richiedano, consente un'artificiosa maggiore ossigenazione del sangue, a sua volta funzionale a sopportare meglio lo sforzo muscolare di lunga durata tipico di tali discipline sportive.

Pertanto, a sostegno dell'ipotesi accusatoria non vi è soltanto il risultato dell'analisi compiuta sui campioni biologici del Di Cecco, ma anche l'argomento indiziario costituito dal fatto che si trattava di sostanza dopante specificamente indicata per l'attività sportiva praticata in modo professionale dall'imputato.

Contro l'utilizzabilità dell'esito delle analisi compiute dal laboratorio della Federazione la difesa ha dedotto la violazione del disposto dell'art.223 disp. att. c.p.p. per il difetto delle formalità di contraddittorio previste dalla norma in esame, ma tale eccezione va disattesa, avendo l'imputato ricevuto il tempestivo avviso e successivamente assistito alle controanalisi effettuate sul secondo campione di urina prelevato (lo ha riferito lo stesso Di Cecco nel corso del suo esame).

Ciò posto, eliminato il dubbio sul rinvenimento della sostanza EPO nei due campioni di urina di Alberico Di Cecco analizzati dal laboratorio anti doping della Federazione, per ritenere la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto in rubrica, deve ritenersi accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale sostanza fosse effettivamente di provenienza esterna e non si trattasse, invece, della sostanza autoprodotta dall'organismo.

Ed è questo proprio il dubbio che l'istruttoria dibattimentale non è riuscito a chiarire.

In effetti, esaminato specificamente sul punto, il Botrè ha chiarito che la struttura chimica dell'EPO rilevata nelle urine del Di Cecco (eritropoietina ricombinante) era tale da qualificarla sicuramente come esogena. Tale conclusione, tuttavia, è stata contrastata dai consulenti della difesa, i quali hanno sostenuto che non vi sia una metodologia di analisi davvero efficace per stabilire la natura endogena o esogena dell'EPO, specialmente con riferimento ai prodotti di sintesi utilizzati fino ad alcuni anni fa, ossia quello che avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, assunto l'imputato.

Ma ci sono anche delle valutazioni indiziarie a sostenere la plausibilità della tesi difensiva.

In primo luogo va rilevato che, come ha affermato anche lo stesso teste Botrè, l'efficacia eritropoietica dell'EPO esogena non è immediata, ma necessita di diversi giorni, mentre gli effetti permangono sull'organismo anche dopo la scomparsa dell'EPO dai liquidi biologici. I consulenti della difesa hanno ulteriormente sviluppato tali considerazioni, specificando che occorre un periodo di tre o quattro settimane dall'assunzione perché l'EPO esogeno raggiunga lo scopo di aumento dei globuli rossi, mentre la

rintracciabilità della sostanza nelle urine è limitata a 4/6 giorni dall'assunzione. Quindi, in sostanza, per svolgere la sua efficacia dopante la sostanza andrebbe assunta diversi giorni precedenti a quello della competizione, giorno in cui le tracce della sua assunzione non sarebbero più rilevabili.

Peraltro, va anche considerata la circostanza che i campioni ematici prelevati all'atleta al termine della gara del 12\10\2008, evidentemente, non devono aver dato risultati particolari, giacché gli stessi sono stati semplicemente archiviati e smaltiti. Ciò non consente nemmeno di verificare se e di quale entità vi fosse stata una alterazione del contenuto di emoglobina nel sangue del Di Cecco, posto che sarebbe stato proprio questo lo scopo dell'assunzione dell'EPO esogeno.

Questo profilo rende indiziariamente non convincente l'ipotesi accusatoria, giacché dalla documentazione analitica prodotta dalla difesa, il Di Cecco era stato sottoposto ad una serie di analisi ematologiche anche a ridosso dell'accertamento compiuto in occasione della maratona di Carpi (l'ultimo precedente è del 25\09\2008), da cui si evince un livello costante (ed ampiamente nella norma) di ematocrito ed emoglobina nel sangue, laddove i due parametri aumentano significativamente nell'analisi effettuata nel novembre 2008, ossia quando l'attività agonistica è in pausa e, evidentemente, non serve a nulla avere un maggior tasso di emoglobina ed ematocrito.

Insomma, a voler seguire l'ipotesi accusatoria il Di Cecco, che tre settimane prima della gara aveva parametri del tutto normali di ematocrito ed emoglobina, avrebbe assunto l'EPO pochi giorni prima della gara (in modo da lasciare tracce evidenti dell'integratore nelle sue urine) senza alcun vantaggio, ossia senza modificare significativamente la produzione dell'emoglobina da parte del suo organismo, come può desumersi dalla circostanza che le contemporanee analisi sanguigne furono archiviate (e quindi deve ritenersi che non fossero stati riscontrati parametri anomali).

Tali risultanze obiettive contrastano, obiettivamente, con l'assunto che il Di Cecco avesse potuto trarre beneficio dall'assunzione di EPO esogeno in prossimità della gara del 12\10\2008 e tale argomento indiziario rafforza la prospettazione difensiva circa l'erronea classificazione come EPO esogeno della sostanza rinvenuta nelle urine dell'imputato nelle analisi effettuate a seguito del prelievo all'esito della gara.

Per tali ragioni, non potendosi superare il dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato, quest'ultimo va mandato assolto dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Di Cecco Alberico dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Pescara 24\09\2015

Depositato in Cancelleria  
oggi 6-10-2015  
IL CANCELLIERE



Il giudice

